



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 11 giugno 2025**

Oggetto	Disegno di legge: “Norme straordinarie per il superamento dell'emergenza idrica”.
Proponente	Assessore dei lavori pubblici
Testo analizzato del 11 giugno 2025	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce disposizioni relative all'ENAS con modifiche espresse alla legge regionale n. 19 del 2006.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Nessuna considerazione.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

1.4 – Ulteriori considerazioni

La competenza ad esaminare la norma finanziaria è rimessa all'Assessorato competente, nella quale sono comunque segnalate alcune incongruenze formali nella sezione “testo alternativo”.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi, presenti nello schema di disegno di legge, sono corretti. Si veda la sezione “testo alternativo”.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenti nello schema di disegno di legge, sono corrette.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si veda la sezione “testo alternativo”.

Il Direttore Generale

Anna Paola Mura

(art. 30, comma 2, l.r. 31/1998)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge

Norme straordinarie per il superamento dell'emergenza idrica

Art. 1

Funzioni dell'ENAS. Modifiche ~~normative~~ agli articoli 19 e 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006

1. Al fine di potenziare le attività di ENAS nell'ambito delle attività di protezione civile connesse con le emergenze derivanti dalle crisi idriche, dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), è aggiunta la seguente:

“e-bis) la collaborazione, in qualità di struttura operativa di protezione civile, nella gestione dei rischi connessi alle grandi dighe e nella realizzazione degli interventi provvisori e urgenti nell'ambito delle emergenze derivanti da situazioni di criticità per deficit idrico”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2006 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le assunzioni agli impieghi nell'ENAS ~~avvengono nel rispetto delle~~ **rispettano le** procedure di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998. ~~Con particolare riferimento alle mansioni ascrivibili alla~~ **Il personale di cui alle** categorie A e B del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti della Regione autonoma della Sardegna, ~~siano esse a tempo indeterminato e a tempo determinato, si procederà è assunto~~ mediante richiesta di avviamento presso i centri per l'impiego competenti ~~per il territorio ove dette figure sono destinate, secondo i contenuti del~~ **il** piano di fabbisogno del personale.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il compenso annuo spettante all'amministratore unico è pari a quello del direttore generale e grava sul bilancio dell'Ente.”.

Art. 2

Disposizioni inerenti al personale di ENAS



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Per l'esecuzione delle attività aggiunte previste dalla presente legge, l'ENAS rafforza la propria pianta organica, attraverso la rimodulazione del proprio piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 4.

2. Il piano previsto al comma 1, prevede l'inserimento in organico:

- a) delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività connesse con il controllo e la verifica della qualità delle acque;
- b) delle figure professionali necessarie alla conduzione degli impianti.

Le figure professionali di cui alle lettere a) e b) sono reclutate con le procedure previste nell'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998.

3. Le assunzioni **del personale** di cui **al presente articolo** ~~ai precedenti commi 1 e 2~~ sono effettuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie).

4. Per tali finalità è autorizzata a favore dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) la somma di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09, programma 04, titolo 1).

Art. 3

Risorse per il superamento della crisi idrica nel nord ovest della Sardegna

1. Per l'apprestamento delle opere indifferibili ed urgenti, necessarie al superamento dell'emergenza idrica nel nord ovest della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2025, la complessiva somma di euro 4.000.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 2) a favore di ENAS.

2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ~~provvede~~, con apposita deliberazione, ~~alla ripartizione~~ **ripartisce** della cifra **l'importo** di cui al comma 1 fra le opere individuate per il superamento delle criticità, individuando le tempistiche necessarie alla realizzazione delle stesse.

3. Per il parziale ristoro dei maggiori oneri energetici collegati con la crisi idrica, il contributo all'Ente acque della Sardegna (ENAS) per l'anno 2025, è incrementato di euro 4.800.000 (missione 09, programma 04, titolo 1).



4. L'ENAS è autorizzato a costituire un fondo, nel proprio bilancio, per gli interventi emergenziali determinati da circostanze impreviste nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 4

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono pari a complessivi euro 5.800.000 per l'anno 2025, ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09, programma 04, titolo 1) e ad euro 4.000.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 09, programma 04, titolo 2).
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:
 - a) quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2025 ed euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09, programma 04, titolo 1), relativi all'attuazione dell'articolo 2, per l'anno 2025, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 15, dell'articolo 7, della legge regionale 8 maggio 2025 n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025) e, per gli anni 2026 e 2027, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 20, programma 1, titolo 1. A decorrere dall'anno 2028, mediante le entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale **26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)**, e relative norme di attuazione;
 - b) quanto ad euro 4.000.000 per l'anno 2025 (missione 09, programma 4, titolo 2), relativi all'attuazione del comma 1 dell'articolo 3, mediante le entrate derivanti dal riversamento di quota parte dell'avanzo relativo al rendiconto finanziario 2024 dell'Agenzia regionale edilizia abitativa (AREA) ai sensi del comma 3, art. 4 della legge regionale **23 maggio 2013, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)) e successive modifiche e integrazioni**;
 - c) quanto ad euro 4.800.000 per l'anno 2025 (missione 09, programma 4, titolo 1), relativi all'attuazione del comma 3 dell'articolo 3, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per il medesimo anno, in conto della missione 20, programma 1 titolo 1;
 - d) quanto ad euro 2.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 09, programma 4, titolo 2), relativi alla costituzione della dotazione iniziale del fondo di cui al comma 4



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'**articolo** 3, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 20, programma 1 titolo 1.

3. Nel bilancio degli anni 2025-2027 sono introdotte le conseguenti variazioni.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).